

antropologia e teatro

Performing arts e dialogo interculturale | A venti anni dalla Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale

ARTICOLO

La Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale il negoziato e la sua applicazione pratica di Tullio Scovazzi

ANTROPOLOGIA E TEATRO – RIVISTA DI STUDI | N. 16 (2023)

ISSN: 2039-2281 | CC BY 3.0 | DOI 10.6092/issn.2039-2281/18673

Iscrizione al tribunale di Bologna n. 8185 del 1/10/2010

Direttore responsabile: Matteo Paoletti

Direttore scientifico: Matteo Casari



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ARTICOLO

La Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale

Il negoziato e la sua applicazione pratica

di Tullio Scovazzi

1. Un'ampia concezione della cultura

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale¹, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, è entrata in vigore sul piano internazionale il 20 aprile 2006². Essa vincola oggi 181 Stati, tra i quali anche l'Italia³. La Convenzione presuppone una concezione non monumentalista e non individualista della cultura, seguendo la Conferenza mondiale sulle politiche culturali, convocata dall'UNESCO nel 1982 a Città del Messico, che aveva posto l'accento anche sulle espressioni collettive e anonime di creatività e spiritualità riferibili a un popolo o a un gruppo⁴.

Per vari Stati situati in ampie aree del mondo il patrimonio culturale immateriale rappresenta una considerevole parte del patrimonio culturale complessivo. Questi Stati vanno oggi sempre più acquisendo la consapevolezza che, se adeguatamente salvaguardato e valorizzato, il patrimonio culturale immateriale può rappresentare una non trascurabile fonte di benessere e sviluppo sostenibile. In altre aree del mondo, proprio gli intensi livelli di industrializzazione e modernizzazione hanno attirato l'attenzione degli esperti e degli Stati sull'importanza per l'identità nazionale di un patrimonio che, se non salvaguardato tramite un sostegno dato a coloro che ne sono i

¹ Qui di seguito: Convenzione. La terminologia ufficiale è "immateriale" nei testi in francese (*immatériel*) e spagnolo (*inmaterial*) della Convenzione, "intangibile" (*intangibile*), nel testo inglese, probabilmente perché in questa lingua la parola *immaterial* ha anche il significato di "privo d'importanza". In questo studio si userà l'aggettivo "immateriale", che, in italiano, appare intercambiabile con "intangibile".

² "Convenzione" è un sinonimo di "trattato", vale a dire, come prevede l'art. 2, par. 1a, della Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna, 1969), un accordo internazionale concluso da Stati in forma scritta e regolato dal diritto internazionale, che sia incorporato in un singolo strumento o in due o più strumenti correlati e qualunque sia la sua denominazione particolare.

³ L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 30 ottobre 2007, in base ad autorizzazione disposta con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 238 del 12 ottobre 2007). La Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 30 gennaio 2008.

⁴ "The cultural heritage of a people includes the works of its artists, architects, musicians, writers and scientists and also the work of anonymous artists, expressions of the people's spirituality, and the body of values which give meaning to life. It includes both tangible and intangible works through which the creativity of that people finds expression: languages, rites, beliefs, historic places and monuments, literature, works of art, archives and libraries", Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali, par. 23 (UNESCO, 1982).

sempre più rari portatori, andrebbe irrimediabilmente perduto.

La forte impronta sociale della Convenzione sta nel fatto che essa intende tutelare non soltanto i “prodotti” del patrimonio culturale immateriale, ma soprattutto le comunità che ne sono creatrici e portatrici. Quest’ultime meritano di ricevere un’adeguata visibilità su più livelli (locale, nazionale e internazionale), così da suscitare nella società la consapevolezza della loro importanza. La salvaguardia di questo patrimonio costituisce anche l’attuazione di un diritto umano di cui sono titolari gli individui facenti parte del gruppo che di esso è depositario: è soprattutto per loro ed è tramite loro che il patrimonio va salvaguardato.

Il rischio di deterioramento e distruzione del patrimonio immateriale di gruppi marginalizzati viene oggi ad assumere una marcata intensità. Come ricorda il preambolo della Convenzione, il fenomeno della globalizzazione, che presenta anche aspetti positivi poiché consente di conoscere e apprezzare più facilmente le espressioni culturali altrui, può comportare la conseguenza di creare una o poche culture dominanti a scapito di tutte le altre, con conseguenti fenomeni di disprezzo, se non intolleranza. Questo rischio si manifesta soprattutto presso le giovani generazioni, portate a trascurare espressioni culturali considerate sorpassate, proprio perché lontane dalla cultura dominante.

La Convenzione si basa sul presupposto che esista una volontà generale di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale e che il perseguimento di un simile obiettivo, date le minacce che spesso gravano su tale patrimonio, costituisca una preoccupazione comune. Nello spirito della Convenzione, la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale rappresenta non solo un dovere degli Stati sul cui territorio esso è situato, ma anche un interesse generale dell’umanità (UNESCO 2003: art. 19). Viene così stabilito un doppio livello di protezione (nazionale e internazionale) che richiede la cooperazione tra gli Stati parte alla Convenzione. La coesistenza di due livelli di protezione spiega perché la Convenzione preveda strumenti internazionali (come le Liste, il Comitato⁵ e il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale) che rafforzano, ma non sostituiscono, il ruolo svolto in proposito dagli Stati parti.

In particolare, nel corso del negoziato si era discusso se fosse opportuno riprendere lo strumento delle liste, tipico della Convenzione sul Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (Parigi, 1972)⁶. A questo proposito vennero rilevati alcuni inconvenienti delle liste: l’instaurazione di una gerarchia tra diversi elementi del patrimonio, la fossilizzazione di un patrimonio in costante evoluzione, il troppo elevato numero di elementi che

⁵ Il Comitato è composto di ventiquattro Stati parte, eletti dall’Assemblea Generale degli Stati parti per la durata di quattro anni, alla luce dei criteri della rotazione e dell’equa rappresentanza geografica.

⁶ Qui di seguito Convenzione 1972 che si applica alla protezione di beni immobili, culturali o naturali.

avrebbero dovuto contenere. Era presentata anche l'ipotesi di redigere una lista del solo patrimonio culturale immateriale in pericolo.

Alla fine, lo strumento delle liste è stato inserito anche nella Convenzione, soprattutto in ragione della visibilità che una lista assicura a quanto s'intende salvaguardare. Anzi, all'atto pratico e utilizzando le apposite norme della Convenzione, il Comitato ha provveduto a predisporre non due, ma tre liste (formalmente, due liste e un registro). Alla Lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell'umanità e alla Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato, si è aggiunto il Registro dei programmi, progetti e attività di salvaguardia che meglio riflettono i principi e obiettivi della Convenzione (UNESCO 2003: art. 18) selezionati dal Comitato sulla base di candidature presentate dagli Stati parte⁷.

Attualmente risultano iscritti nelle tre Liste, su proposta degli Stati parti, 676 elementi indicati da 140 Stati parti⁸.

2. La definizione di patrimonio culturale immateriale

La definizione di "patrimonio culturale immateriale" individua tre componenti di tale patrimonio: una pratica (componente oggettiva); una comunità di persone che ne è portatrice (componente soggettiva o sociale); uno spazio culturale (componente spaziale):

The "intangible cultural heritage" means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity (UNESCO 2003: Art. 2, par. 1).

2.1 La pratica

Una pratica può essere intesa come una conoscenza, ottenuta grazie all'esperienza e all'esercizio, che si traduce nella capacità di fare qualcosa. Anche al fine di dare concretezza a una definizione astratta, l'art. 2, par. 2 della Convenzione, indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cinque settori nei quali il patrimonio culturale

⁷ Ad es., *Tocati, un programma condiviso per la salvaguardia di giochi e sport tradizionali* (Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Italia).

⁸ L'Italia ha sedici elementi nella Lista rappresentativa e uno nel Registro dei programmi.

immateriale può manifestarsi: tradizioni ed espressioni orali; arti dello spettacolo; pratiche sociali, eventi rituali e festivi; conoscenze e pratiche relative alla natura e all'universo; artigianato tradizionale. Alcune precisazioni sono utili in proposito.

La linea di confine tra una tradizione orale, intesa come memorizzazione e trasmissione a voce di informazioni sul passato, e una espressione orale, intesa come un genere di poesie o canzoni, può essere labile. Al momento di negoziare il testo della Convenzione, si era discusso se le lingue potessero essere comprese tra le espressioni orali⁹. Alla fine, si è preferito tener conto delle lingue solo nel caso in cui esse divengano “un veicolo per il patrimonio culturale immateriale” (UNESCO 2003: art. 2). Di conseguenza, una lingua, come l'inglese o l'italiano, non può essere considerata di per sé una manifestazione del patrimonio culturale immateriale, ma lo può divenire, nel momento in cui essa rappresenti lo strumento per trasmettere qualcosa che già appartiene all'ambito del patrimonio culturale immateriale. Per esempio, l'elemento “patrimonio orale e manifestazioni culturali del popolo Zápara” (Ecuador, Perù), dimostra che il linguaggio può essere il modo di espressione di un patrimonio culturale estremamente ricco per quanto concerne le conoscenze sulla natura, in particolare sulle piante medicinali; l'elemento “linguaggio fischiato dell'Isola La Gomera (Isole Canarie), il Silbo Gomero (Spagna)” dimostra che la lingua spagnola può rientrare nel patrimonio culturale immateriale, se essa, anziché parlata o scritta, è espressa attraverso fischi.

Il termine “arti dello spettacolo” include la musica strumentale o vocale, la danza, il teatro, la narrazione di storie, la poesia cantata, la pantomima e altre pratiche dello spettacolo che rappresentano la creatività di determinate comunità. Nelle Liste sono numerose le manifestazioni di arti dello spettacolo, che spaziano tra varie forme di musica¹⁰ e di teatro¹¹. Le pratiche sociali e gli eventi rituali e festivi includono attività che manifestano concezioni, conoscenze e capacità, relative, tra l'altro alle relazioni e condizioni sociali, ai metodi di presa delle decisioni, alla soluzione dei conflitti e alle aspirazioni collettive, mentre gli eventi rituali e festivi sono costituiti da ritrovi collettivi, durante i quali eventi significativi per una comunità culturale sono proclamati, celebrati, commemorati o altrimenti messi in evidenza, di solito con accompagnamento di danze, musiche e altre prestazioni.

⁹ Va ricordato che, all'interno delle sei cosiddette “convenzioni culturali” concluse in ambito UNESCO, tuttora manca un trattato dedicato alla protezione delle lingue.

¹⁰ Ad es., “il *fado*, canzone popolare urbana del Portogallo” (Portogallo), “i mariachi, musica per corde, canto e tromba” (Messico) e “lo spazio della cultura del gong” (Viet Nam).

¹¹ Ad es., l’“opera dei pupi, teatro delle marionette siciliano” (Italia).

Troviamo in questa ampia categoria competizioni sportive¹², sistemi di diritto consuetudinario¹³, pratiche mediche¹⁴ e una multiforme serie di attività¹⁵.

Per quanto concerne gli “eventi rituali”, durante i negoziati per la Convenzione venne generalmente inteso che le religioni non potevano rientrare nella nozione di patrimonio culturale immateriale in riferimento ai loro aspetti teologici e morali. I riti associati a una religione, quali processioni, pellegrinaggi o danze sacre, possono, invece, rientrare in tale patrimonio¹⁶.

Anche le “conoscenze e pratiche relative alla natura” includono un’ampia e multiforme gamma di manifestazioni che si basano su una profonda familiarità con la natura e mirano a utilizzarla per soddisfare esigenze umane¹⁷. La voce “artigianato tradizionale”¹⁸ non figurava nel progetto preliminare di convenzione del 2002¹⁹. Tuttavia, la proposta dell’Italia di inserire tali pratiche nell’elenco delle manifestazioni del patrimonio culturale immateriale

¹² Ad esempio, “il festival *kırkpınar* di lotta ad olio” (Turchia), “*l’hurling*” (Irlanda), “i rituali e giochi di tiro alla corda” (Cambogia, Filippine, Repubblica di Corea, Viet Nam) e il “*taekkyon*, lotta tradizionale coreana” (Repubblica Democratica Popolare di Corea, Repubblica di Corea).

¹³ Ad es., i “tribunali degli irrigatori della costa mediterranea spagnola: il consiglio dei saggi della pianura di Murcia e il tribunale dell’acqua della pianura di Valencia” (Spagna), il “sistema normativo *wayuu*, applicato dai *pütchpü’üi* (Palabrero)” (Colombia) e la “carta *manden*, proclamata a Kurukan Fuga” (Mali).

¹⁴ Ad es., l’“agopuntura e la moxibustione della medicina tradizionale cinese” (Cina) e la “conoscenza tradizionale degli sciamani-giaguaro di Yuruparí” (Colombia).

¹⁵ Ad es., “la calligrafia cinese” (Cina), il “*washi*, l’artigianato tradizionale della carta fatta a mano giapponese” (Giappone), “la stampa cinese a caratteri mobili in legno” (Cina); “lo *zhusuan* cinese, le conoscenze e pratiche di calcolo matematico con l’abaco” (Cina), il “*suri jagek* (osservando il sole), la pratica tradizionale meteorologica e astronomica basata sull’osservazione del sole, della luna e delle stelle in riferimento alla topografia locale” (Pakistan); l’“argan, le pratiche e la conoscenza relative all’albero dell’argan” (Marocco); “la cultura delle *haenyeo* (donne sommozzatrici) dell’isola di Jeju” (Repubblica di Corea); “la pesca del gambero a dorso di cavallo nell’Oostduinkerke” (Belgio), “le conoscenze dei mugnai legate all’uso dei mulini a vento e ad acqua” (Paesi Bassi); “il sistema di divinazione *ifa*” (Nigeria); lo “*jultagi*, camminata sulla corda tesa” (Repubblica di Corea); “la gestione del rischio da valanghe” (Austria, Svizzera); “i disegni sulla sabbia a Vanuatu” (Vanuatu).

¹⁶ Ad es., “la processione del Sacro Sangue a Bruges” (Belgio), “la rappresentazione del Mistero di Elche” (Spagna) e “*nestinarstvo*, messaggi dal passato: la panagiria dei Santi Costantino ed Elena nel villaggio di Bulgari” (Bulgaria). Sono particolarmente interessanti quei casi in cui una componente religiosa serve per celare un altro aspetto che non poteva essere liberamente manifestato: ad esempio, nel “carnevale di Oruro” (Bolivia) o nella “danza *mbende jerusalema*” (Zimbabwe).

¹⁷ Ad es., “la cosmovisione andina dei Kallawaya” (Bolivia), la “conoscenza della lavorazione del legno degli Zafimaniry” (Madagascar), l’“arte dei muri a secco, conoscenza e tecniche” (Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna, Svizzera) e la “pratica agricola tradizionale della coltivazione della ‘vite ad alberello’ della comunità di Pantelleria” (Italia).

¹⁸ Ad es., “la sericoltura e l’artigianato della seta della Cina” (Cina), “l’artigianato del marmo a Tinos” (Grecia), “il procedimento e le tecniche artigianali per la tessitura dei *talcos*, *crinejas* e *pintas* del cappello *pinta’o*” (Panama), “la tecnica di paratie stagne delle giunche cinesi” (Cina) e “l’artigianato tradizionale del violino a Cremona” (Italia).

¹⁹ Documento UNESCO CLT.2002/CONF.203/3 del 26 luglio 2002.

non ha incontrato obiezioni.

Un particolare interesse presentano le manifestazioni alimentari (intendendo il termine in senso ampio) del patrimonio culturale immateriale. Le conclusioni della riunione di esperti sulle pratiche alimentari, tenutasi a Vitré nel 2009, hanno posto in evidenza come esse rientrino pienamente nell'ambito di applicazione della Convenzione, anche come attività di relazione sociale, e abbiano per loro natura una dimensione intersettoriale rispetto alle manifestazioni elencate nell'art. 2, par. 2, Convenzione²⁰. Una pratica alimentare è l'insieme di un procedimento complesso che va dalla raccolta delle materie prime al consumo del prodotto finale e costituisce un'esperienza culturale elaborata, dal momento che essa non si limita alla soddisfazione di mere necessità biologiche, ma trasmette alle comunità portatrici un sentimento d'identità e di continuità²¹.

2.2 La comunità portatrice

Il patrimonio culturale immateriale non può manifestarsi soltanto nella vita privata di una persona, ma deve essere da questa condiviso con il mondo esterno o, almeno, con un gruppo di altre persone o con altri individui, venendosi così a creare una comunità portatrice del patrimonio stesso. La componente sociale del patrimonio culturale immateriale, che costituisce un significativo elemento di identificazione per una determinata comunità, porta a una distinzione netta tra quest'ultimo e il patrimonio culturale materiale, così come definito dalla Convenzione 1972, dove questa componente manca o è comunque meno importante. Sul piano culturale, i protagonisti della Convenzione 2003 non sono gli Stati parte, ma le comunità portatrici del patrimonio culturale immateriale. Tale patrimonio è tutelato dalla Convenzione non perché conservato in musei o archivi, ma in funzione di una determinata comunità. Esso acquista valore non tanto per i suoi pregi sul piano dell'estetica o dell'intrattenimento, ma soprattutto in quanto elemento identificativo di una comunità.

La forte componente sociale del patrimonio culturale spiega perché gli elementi iscritti nelle liste stabilite dalla Convenzione siano intesi come "rappresentativi del patrimonio culturale immateriale dell'umanità", senza che essi debbano presentare un "eccezionale valore universale", come si richiede invece per l'iscrizione nelle liste create dalla Convenzione 1972. Nel caso della Convenzione 2003, le liste non sono strumenti selettivi, né

²⁰ Cfr. *Compte-rendu des journées de Vitré sur les pratiques alimentaires*, 3 aprile 2009.

²¹ Ad es., "il pasto gastronomico dei francesi" (Francia), "la cucina messicana tradizionale – cultura costante e ancestrale della comunità, il paradigma del Michoacán" (Messico) e "la dieta mediterranea" (Spagna, Grecia, Italia e Marocco, estesa in seguito a Cipro, Croazia e Portogallo) o, relativamente a specifici alimenti, "la preparazione del pane piatto e la cultura della condivisione: *lavash, katyrma, jupka, yufka*" (Azerbaijan, Iran, Kazakistan, Kirgizistan, Turchia), "la cultura della birra in Belgio" (Belgio), "il caffè arabo, un simbolo di generosità" (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar) e "la cultura e tradizione del caffè turco" (Turchia).

esclusivi, ma servono soprattutto per garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale e non già per stabilire una gerarchia tra le diverse manifestazioni dello stesso a seconda che siano iscritte o meno in una lista. Una simile gerarchia sarebbe contraria agli obiettivi di incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale (UNESCO 2003: art.16), di riavvicinare gli esseri umani e di assicurare gli scambi e l'intesa tra di loro (UNESCO 2003: preambolo). Un elemento iscritto in una lista della Convenzione è un frammento dell'insieme del patrimonio culturale immateriale e non già il meglio di questo.

È un peccato che le comunità indigene, probabilmente per via della delicatezza che questo tema presenta per alcuni Stati da un punto di vista politico, siano menzionate solo nel preambolo della Convenzione. In realtà, non vi è dubbio che questa Convenzione sia stata redatta anche per salvaguardare la cultura delle popolazioni indigene, che sono depositarie di una parte considerevole del patrimonio culturale immateriale mondiale e devono fronteggiare minacce che lo pregiudicano in molti modi. Già nel corso dei lavori preparatori venne chiarito, benché non fosse strettamente necessario, che le comunità indigene rientrano nel più ampio concetto di "comunità". In modo ancor più indicativo, le Direttive operative per la sua attuazione menzionano più volte i popoli indigeni²². Di fatto, vari elementi iscritti nelle Liste si riferiscono a comunità indigene²³.

Essendo condiviso da una pluralità di persone, il patrimonio culturale immateriale dà "un senso di identità" (UNESCO 2003: art. 2) a una comunità specifica di depositari o praticanti che si distingue in virtù di questo particolare aspetto. Le pratiche e gli oggetti che sono diffusi in tutto il mondo, come la ruota, il calcio, gli hamburger o i blue-jeans, non possono contraddistinguere alcuna comunità specifica e non rientrano nel patrimonio culturale immateriale.

In certi casi, la comunità è così ampia che è difficile identificarla con precisione, dal momento che arriva a includere una o più nazioni. Probabilmente per far fronte ai problemi posti da elementi generici, gli Stati che hanno proposto "la dieta mediterranea" (Grecia, Italia, Marocco, Spagna) hanno scelto alcune specifiche comunità come emblematiche, vale a dire quelle situate nelle località di Koroni, Cilento, Chefchaouen e Soria. I membri della comunità di portatori del patrimonio culturale immateriale possono svolgere ruoli differenti: creatori, praticanti, depositari. I semplici conoscitori e gli estimatori del patrimonio, ivi inclusi gli spettatori di

²² La Convenzione è integrata dalle Direttive operative per la sua attuazione (qui di seguito: Dir. Op.), adottate nel 2008 dall'Assemblea Generale delle parti. Le Direttive, che sul piano giuridico non hanno lo stesso valore vincolante del trattato cui si riferiscono, si sono rivelate uno strumento particolarmente flessibile, essendo periodicamente aggiornate. Esse anche costituiscono uno strumento per l'interpretazione delle norme della Convenzione e per accertare come essa è applicata nella pratica.

²³ Ad es., "la cosmovisione andina dei Kallawayá" (Bolivia)", "le espressioni grafiche e orali dei Wajapi" (Brasile), "il patrimonio orale e le manifestazioni culturali del popolo Zápara" (Ecuador e Perù) e "la tradizione del dramma danzato Rabinal Achí" (Guatemala).

rappresentazioni o i compratori di prodotti, non possono essere considerati membri della comunità portatrice. Tuttavia, la grande popolarità di un elemento – si pensi al “tango” (Argentina, Uruguay), al “flamenco” (Spagna) o alla “musica reggae della Giamaica” (Giamaica) – non esclude che esso abbia una comunità portatrice e, quindi, appartenga al patrimonio culturale immateriale.

La commercializzazione del patrimonio culturale immateriale non è di per sé un ostacolo all’iscrizione di un elemento nella Lista rappresentativa, purché le attività rivolte al mercato rimangano sotto il controllo delle comunità portatrici e non distorcano le pratiche tradizionali. Il patrimonio culturale immateriale può costituire “un potente impulso per uno sviluppo economico inclusivo ed equo, coinvolgendo diverse attività produttive con valore sia monetario che non monetario”, ma i relativi vantaggi devono essere le comunità portatrici i principali beneficiari (UNESCO 2008: 184-185). È logico attendersi che particolare attenzione sia dedicata allo sviluppo del turismo, che deve svolgersi in modo rispettoso sia della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sia dei diritti, aspirazioni e desideri delle comunità depositarie (UNESCO 2008: 187).

Il patrimonio culturale immateriale dà anche “un senso di [...] continuità” (UNESCO 2023: art. 2) a una comunità specifica, dal momento che viene tramandato volontariamente e senza interruzione da coloro che ne sono portatori ad altri, soprattutto alle giovani generazioni. La mera esibizione di una certa abilità, priva di un desiderio di trasmissione, non può essere considerata come patrimonio culturale immateriale. La trasmissione può avvenire in molti modi: all’interno di una famiglia da genitori a figli, sul lavoro da maestri ad apprendisti, a scuola da insegnanti ad alunni²⁴.

Essendo trasmesso di generazione in generazione, il patrimonio culturale immateriale è “costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia” (UNESCO 2023: art. 2). Le nozioni di ricreazione o reinterpretazione implicano che vi siano dei cambiamenti con il passare del tempo, cosa inevitabile in ragione del carattere vivente del patrimonio. Ad esempio, i cambiamenti seguono il passare del tempo nei casi della “fabbricazione tradizionale di giocattoli in legno per bambini di Hrvatsko Zagorje” (Croazia), dove a cavalli e carrozze si sono aggiunti treni, automobili e aeroplani, e del “*gule wamkulu*” (Malawi, Mozambico, Zambia), dove, con un’evidente dissonanza cronologica, oggi danzano insieme personaggi raffiguranti animali selvatici, spiriti dei morti, trafficanti di schiavi, motociclette ed elicotteri.

Le nozioni di ricreazione e reinterpretazione pongono il difficile problema di determinare fino a che punto si possano accettare cambiamenti nella qualità e nella sostanza del patrimonio. Una trasformazione naturale

²⁴ La trasmissione è un aspetto rilevante in molti elementi iscritti nelle Liste. Per es., l’“artigianato del merletto ad ago di Alençon” (Francia), il “*Compagnonnage*, rete per la trasmissione pratica di conoscenze e identità” (Francia) e l’“arte del ‘pizzaiuolo’ napoletano” (Italia).

(“modernizzazione”) è qualcosa di ben diverso da un’alterazione artificiale, sebbene ci siano molte varianti tra un estremo e l’altro. Il delicato tema della “rivitalizzazione” riguarda i casi in cui il patrimonio culturale immateriale sia definitivamente scomparso. Questa può essere la conseguenza di molti eventi, di carattere naturale (per esempio, deforestazione o siccità) o sociale (per esempio, conflitti o urbanizzazione), ivi compresa la semplice indifferenza delle giovani generazioni nei confronti delle tradizioni dei loro genitori o dei loro nonni. La rivitalizzazione si propone di riattivare pratiche o rappresentazioni che non sono più in auge o stanno cadendo in disuso, ad esempio sostenendo, anche finanziariamente, una comunità perché essa riprenda o mantenga una determinata attività²⁵.

La Convenzione include tra le “misure di salvaguardia” volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale anche la “rivitalizzazione” dello stesso (UNESCO 2023: art. 2). In effetti, l’inserimento della parola “rivitalizzazione” è stata una delle questioni più dibattute durante i negoziati. Una manifestazione del patrimonio che è ormai scomparsa può essere resuscitata? Gli Stati devono fornire incentivi per spingere persone che non lo vogliono fare spontaneamente a dare corso a una pratica che sta svanendo oppure devono limitarsi a documentare per gli archivi le ultime manifestazioni di tale pratica? È rispettoso dello spirito della Convenzione il fatto che qualcuno prenda l’iniziativa di ripristinare una pratica che non è più in auge perché in questo modo si possono attrarre turisti o vendere prodotti sul mercato? Non è facile dare una risposta²⁶.

2.3 Lo spazio culturale e gli elementi multinazionali

Il patrimonio culturale immateriale è usualmente riferito a “spazi culturali” ed è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi depositari “in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia” (UNESCO 2023: art. 2).

Uno spazio, inteso in senso culturale, non può essere identificato tracciando delle linee su una carta geografica, come è invece richiesto per i beni immobili iscritti nelle liste stabilite dalla Convenzione 1972. In armonia con il suo carattere sociale e non strettamente geografico, uno spazio culturale s’intende come uno spazio fisico o

²⁵ La questione della rivitalizzazione si pone, insieme a quella dell’uso commerciale, nel caso della “cerimonia *Mevlevi Sema*” (Turchia), che si basa sulle danze roteanti dei membri dell’ordine ascetico Mevleviye (cosiddetti dervisci danzanti), fondato a Konya nel 1273. Abolita per legge nel periodo tra il 1925 e il 1990, oggi questa cerimonia religiosa, che richiedeva un addestramento monastico della durata di 1001 giorni, è stata ripresa in modo abbreviato a fini turistici.

²⁶ Nella pratica, il Comitato ha registrato due migliori pratiche che si ripropongono proprio la rivitalizzazione, come risulta dal loro stesso nome: “la rivitalizzazione dell’artigianato tradizionale della calce a Morón de la Frontera, Siviglia, Andalusia” (Spagna) e “il programma ‘terra delle leggende’ per promuovere e rivitalizzare l’arte dei cantastorie nella regione di Kronoberg, Svezia del Sud” (Svezia).

simbolico nel quale le persone s'incontrano per svolgere, condividere o scambiare pratiche sociali o idee.

Ne consegue che anche uno Stato geograficamente non mediterraneo, come il Portogallo, può condividere l'elemento "dieta mediterranea". Anche una piazza, come nel caso dello "spazio culturale della piazza Jemaa el-Fna" (Marocco), non si caratterizza come un riferimento topografico sulla pianta di Marrakesh, ma si trasforma in un luogo emblematico per le pratiche e gli scambi culturali grazie alla concentrazione unica di tradizioni popolari che ivi si manifesta.

Uno spazio culturale può talora assumere carattere mobile, conformemente alla natura sociale del patrimonio culturale immateriale, e può essere trasferito altrove, se la comunità portatrice o alcuni membri della stessa si spostano in un altro luogo²⁷.

Il concetto culturale di spazio ha poco a che vedere con la nozione giuridica di "territorio", inteso come lo spazio sul quale uno Stato esercita la propria sovranità (sovranità territoriale). Questo spiega perché non siano infrequenti gli elementi nelle Liste che presentano natura pluri-nazionale o addirittura pluri-continentale²⁸.

3. Il rispetto dei diritti umani

Ai fini dell'applicazione della Convenzione, viene preso in considerazione solo il patrimonio culturale immateriale che sia compatibile con gli strumenti internazionali esistenti in tema di diritti umani, così come con le esigenze del mutuo rispetto tra comunità, gruppi o individui e dello sviluppo sostenibile²⁹. Elementi del patrimonio culturale immateriale che siano incompatibili con quanto sopra indicato non sono pertanto tutelati dalla Convenzione, con tutte le conseguenze che da questo possono derivare (ad esempio, tali elementi non possono essere iscritti nelle Liste, gli Stati parte non sono obbligati a proteggerli, e via dicendo).

Sembra utile proporre qualche esempio, ipotetico o reale, del tipo di conflitti qui evocati. È chiaro che pratiche tradizionali che mettano in grave pericolo la salute umana, come le mutilazioni sessuali femminili, non sono tutelate dalla Convenzione. Ma vi possono essere altri casi. Nella riunione del Comitato del 2010 è stata

²⁷ Per spostamenti avvenuti in passato, si veda lo "spazio culturale e cultura orale dei Semeiskie" (Russia), la "lingua, danza e musica dei Garifuna" (Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua), il "cerchio della *capoeira*" (Brasile), "la *tumba francesa*" (Cuba) e il "patrimonio *maroon* di Moore City" (Giamaica).

²⁸ Ad es., l'Italia ha partecipato all'iscrizione di tre elementi pluri-continentali, che si manifestano sul territorio di, rispettivamente, sette ("dieta mediterranea"), ventiquattro ("falconeria, un patrimonio umano vivente") e otto ("arte dei muri a secco, conoscenza e tecniche") Stati parte.

²⁹ "For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development" (art. 2, par. 1, terza frase).

distribuita una lettera con la quale un'associazione non governativa spagnola sosteneva che l'elemento "torri umane" (Spagna) fosse in contrasto con i diritti umani del bambino, in particolare il suo diritto alla salute, visti i casi di incidenti che avevano coinvolto bambini che dovevano arrampicarsi sui piani alti delle piramidi. La lettera non ebbe seguito, anche se, probabilmente, avrebbe dovuto essere presa in più attenta considerazione.

L'esigenza del rispetto dello sviluppo sostenibile potrebbe entrare in gioco nel caso di pratiche tradizionali che mettano in pericolo la preservazione di specie animali o vegetali. La questione del mutuo rispetto tra comunità è stata discussa nel 2010 dal Comitato che ha invitato gli Stati parte ad assicurarsi che, se gli elementi contengono riferimenti a guerre o eventi storici specifici, le candidature siano preparate con la massima cura, così da evitare malintesi tra comunità³⁰. Guerre, violenze e discriminazioni più o meno arbitrarie fanno parte della storia dell'umanità e hanno lasciato inevitabilmente le loro tracce in diversi elementi del patrimonio culturale intangibile, che portano l'impronta del contesto culturale in cui essi sono sorti. Sarebbe un errore escludere dalle liste il teatro delle marionette siciliano, perché, quando le rappresentazioni evocano le crociate, la parte del buono è riservata al cristiano e la parte del cattivo al musulmano; e sarebbe un errore escludere i dervisci danzanti, perché nella cerimonia sono coinvolti solo gli uomini e non le donne. È invece importante presentare oggi gli stessi elementi in uno spirito di dialogo e rispetto tra comunità, indipendentemente dalle passioni, dagli odi e dalle discriminazioni che si sono verificati nel passato.

La Convenzione non entra nel problema delle pratiche che implicano crudeltà verso gli animali. Possono tali pratiche ritenersi contrarie ai diritti umani o alle esigenze del mutuo rispetto tra comunità e dello sviluppo sostenibile? Il problema non si è ancora posto in concreto, dato che pratiche tradizionali in certe aree, come la *corrida* o il combattimento di galli (Hailemariam 2017; Belviso 2019), non sono state finora presentate per l'iscrizione nelle liste e dato che, nel caso della "falconeria, un patrimonio umano vivente", molta cura è stata prestata nel porre in evidenza il buon rapporto esistente tra il falconiere e il falco.

4. I diritti di proprietà intellettuale

Una questione a sé stante e assai complessa dal punto di vista politico e giuridico, che è stata volutamente lasciata da parte nel negoziato per la Convenzione, riguarda i diritti di proprietà intellettuale sugli elementi del patrimonio culturale immateriale. Il modo in cui i principali diritti di proprietà intellettuale sono stati concepiti e formulati viene in conflitto con la maggior parte delle esigenze proprie al patrimonio culturale immateriale e

³⁰ Decisione 5.COM 6 (doc. UNESCO ITH/10/5.COM/CONF.202/Decisions del 19 novembre 2010, p. 10).

con le necessità delle comunità che hanno creato e perpetuano questo patrimonio, in particolare le comunità indigene e locali.

Per esempio, il requisito dell'originalità si rivela inappropriato per gran parte del patrimonio immateriale, che per sua natura è costituito dalla trasmissione di pratiche e di conoscenze di generazione in generazione. Il requisito che l'autore o l'inventore sia una persona (fisica o giuridica) individuale non appare appropriato, posto che il patrimonio immateriale, e in particolare quello dei popoli indigeni, può esprimersi soltanto in forma collettiva, essendo il sapere detenuto in modo condiviso dalla comunità portatrice. Se brevetti o altri diritti fossero attribuibili a collettività, occorrerebbe risolvere il problema della determinazione di coloro che possono autorizzare l'utilizzazione del patrimonio intangibile e di coloro che possono beneficiare dei vantaggi economici relativi. La durata della protezione, che è limitata a un certo numero di anni a partire dalla morte dell'autore o dal deposito di un brevetto, non si adatta al caso di un patrimonio avente origini remote e una trasmissione continua. In certi casi, il patrimonio immateriale riveste un significato religioso o rituale per una certa comunità e non dovrebbe divenire oggetto di dominio pubblico. Infine, il requisito secondo il quale un'espressione culturale è subordinata, ai fini della sua protezione, alla sua fissazione su di un supporto materiale (scritto o di altro tipo) non può sempre applicarsi a un patrimonio trasmesso oralmente da una generazione all'altra.

Di fatto, si è tacitamente instaurata una ripartizione di competenze tra l'UNESCO e l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), secondo la quale l'UNESCO tratta il tema del patrimonio culturale immateriale nei suoi aspetti culturali e sociali, mentre il WIPO si occupa degli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e allo sfruttamento economico di tale patrimonio. L'art. 3 della Convenzione non fa che riprendere implicitamente una simile ripartizione di competenze³¹.

Benché lavori da diversi anni alle questioni collegate alla proprietà intellettuale nel settore del patrimonio culturale immateriale, il WIPO è ancora lontano dall'obiettivo dell'elaborazione di uno strumento internazionale di protezione, affidata al Comitato intergovernativo sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche, la conoscenza tradizionale e il folklore. Le difficoltà sono anche dovute alla scarsa importanza data da alcuni Stati sviluppati alla cultura tradizionale e alla resistenza tacita di un certo numero di Stati nei confronti di ogni tentativo di scostarsi da concezioni consolidate (e molto redditizie per certi tipi di interessi industriali) del regime della proprietà intellettuale, in particolare nei settori della biotecnologia e dell'uso medicinale delle piante.

³¹ "Nothing in this Convention may be interpreted as: [...] (b) affecting the rights and obligations of States Parties deriving from any international instrument relating to intellectual property rights or to the use of biological and ecological resources to which they are parties".

In definitiva, malgrado l'adozione della Convenzione, le comunità portatrici del patrimonio culturale immateriale non hanno ancora trovato nel diritto internazionale adeguati strumenti per far fronte alle ingiustizie derivanti dallo sfruttamento commerciale delle loro pratiche e conoscenze da parte di terzi e ai conseguenti pericoli dalla deformazione, dallo snaturamento e dalla falsificazione del loro patrimonio culturale.

Conclusioni

Il patrimonio culturale immateriale è tutelato sul piano internazionale dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003), conclusa nell'ambito dell'UNESCO e oggi in vigore per 181 Stati, tra cui l'Italia. La Convenzione pone l'accento sulle espressioni collettive e anonime di creatività e spiritualità riferibili a un popolo o a un gruppo. La forte impronta sociale della Convenzione sta nel fatto che essa intende tutelare non soltanto i "prodotti" del patrimonio culturale immateriale, ma soprattutto le comunità che ne sono creatrici e portatrici. Essa prevede tre Liste – la Lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell'umanità, la Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e del Registro dei programmi, progetti e attività di salvaguardia che meglio riflettono i principi e obiettivi della Convenzione – che includono elementi selezionati da un Comitato sulla base di candidature presentate dagli Stati parte.

La definizione di "patrimonio culturale immateriale" individua tre componenti del patrimonio culturale immateriale: una pratica (componente oggettiva); una comunità di persone che ne è portatrice (componente soggettiva o sociale); uno spazio culturale (componente spaziale). Particolari problemi si pongono a proposito della determinazione della comunità portatrice e in presenza di cambiamenti della pratica (modernizzazione, rivitalizzazione). La Convenzione si applica solo al patrimonio culturale immateriale che sia compatibile con gli strumenti internazionali esistenti in tema di diritti umani, così come con le esigenze del mutuo rispetto tra comunità, gruppi o individui e dello sviluppo sostenibile. Questioni ancora irrisolte sul piano internazionale si pongono in quanto i principali diritti di proprietà intellettuale sono formulati in modo da venire in conflitto con la maggior parte delle esigenze proprie al patrimonio culturale immateriale e con le necessità delle comunità che sono portatrici di questo patrimonio, in particolare le comunità indigene e locali.

Tullio Scovazzi

Professore di diritto internazionale in quiescenza

Esperto giuridico dell'Italia nel negoziato per la Convenzione per la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale

Bibliografia

BELVISO, LUCA

2019 *La tauromachia in Spagna: quando la monolitica e granitica interpretazione di "cultura" limita la protezione degli animali*, in «Rivista Giuridica dell'Ambiente», n. 2, pp. 255-299.

BLAKE, JANET

2006 *Commentary on the UNESCO 2003 Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Institute of Art and Law, Leicester.

BORTOLOTTO, CHIARA (a cura di)

2008 *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO: analisi e prospettive*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma.

2011 *Le patrimoine culturel immatériel*, UNESCO, Parigi.

HAILEMARIAM, TSEHAYE

2017 *"Lawmaker Wants Cockfighting [to Be] Part of Heritage": A Critical Analysis of the 2003 Convention and the Struggle of Animal Rights Groups*, in «Santander Art and Culture Law Review», n. 2, vol. 3, pp. 157-182.

KONO, TOSHIYUKI (a cura di)

2010 *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century*, Martinus Nijhoff, Leiden.

LIXINSKI, LUCAS

2013 *Intangible Cultural Heritage in International Law*, Oxford University Press, Oxford.

PETRILLO, LUIGI (a cura di)

2019 *The Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage – A Comparative Perspective*, Springer Nature, Cham.

SCOVAZZI, T. – UBERTAZZI, B. – ZAGATO, L. (a cura di)

2012 *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè, Milano.

SCOVAZZI, TULLIO

2014 *Intangible Cultural Heritage as Defined in the 2003 UNESCO Convention*, in GOLINELLI, G. M. (a cura di), *Cultural Heritage and Value Creation - Towards New Pathways*, Springer Books, New York, pp. 105-126.

UNESCO

2003 *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, Parigi.

UBERTAZZI, BENEDETTA

2012 *The Role for Communities, Groups and Individuals under the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, in BORELLI, S. – LENZERINI, F. (a cura di), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, Martinus Nijhoff, Leiden, pp. 201-221.

2022 *Intangible Cultural Heritage, Sustainable Development and Intellectual Property*, Springer, Cham.